

# Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01



## PARTE GENERALE

### **Premessa.**

IBI S.p.A., al fine di garantire una maggiore trasparenza nella conduzione dell'attività aziendale, ha inteso munirsi di un Modello di Organizzazione e Gestione -di seguito "Modello"- nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001 e delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Il presente Modello, dunque, unitamente all'adozione del Codice etico, approvato dalla società, definisce ed implementa una struttura di procedure e controlli tesi alla individuazione dei rischi connessi all'attività aziendale ed, in particolare, alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Il Modello potrà costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (fornitori, partner, delegati, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari in grado di garantire la Società dinanzi alla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs 231/2001.

Con l'adozione del Modello, inoltre, la Società ha assegnato all' "Organismo di Vigilanza" (di seguito "OdV" -cfr. par. V, Parte Generale-) il compito di monitorare l'applicazione dei principi contenuti nel Modello e di adeguarne costantemente il contenuto alle diverse esigenze che dovessero emergere nell'ambito della normativa di riferimento ed ai mutamenti aziendali.

## I. LA NORMA

### I.1. Aspetti Generali.

L'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ha delegato al Governo l'emanazione di un decreto legislativo avente per oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Governo ha dato applicazione alla delega con l'emanazione del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 -di seguito anche "Decreto"- recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la *"responsabilità amministrativa"* degli enti per il caso in cui amministratori, dirigenti e/o dipendenti commettano, nell'interesse od a vantaggio della società, taluno dei reati ivi indicati.

La responsabilità degli enti si aggiunge, così, -senza sostituirla- a quella del singolo autore del reato e potrà escludersi solo qualora la società abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati. La mancata adozione e/o la disapplicazione del Modello, dunque, rappresentano il titolo di responsabilità autonoma della società, la quale, per colpa, consistita nella negligenza per non essersi dotata di una adeguata organizzazione di prevenzione, ha reso di fatto possibile la commissione del reato.

Il Decreto ha previsto, inoltre, un rigido sistema sanzionatorio -interdittivo e patrimoniale- che, attraverso lo strumento delle pene e dell'applicazione cautelare delle stesse, rende oltremodo gravi per la società le conseguenze di un'eventuale condanna.

### I.2. Ambito soggettivo

Il d.lgs. n. 231/2001 si applica *«agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica»*. (art. 1, comma I)

A titolo esemplificativo, tra i principali soggetti destinatari della normativa si possono annoverare

- enti forniti di personalità giuridica:
  - società di capitali;
  - società cooperative;
  - fondazioni;
  - associazioni riconosciute;
  - enti privati e pubblici economici; enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo.
- enti privi di personalità giuridica:
  - società di persone;
  - consorzi;
  - associazioni non riconosciute.

Il Decreto non trova invece applicazione nei confronti dello “*Stato, degli enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*”. (art. 1, comma 3)

### **1.3. Gli autori del reato presupposto**

Secondo quanto disposto dall’art. 5, la società è responsabile per i reati commessi da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dell’ente;
- c) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei punti precedenti.

Il prevalente orientamento interpreta in modo estensivo la lett. b) citata, facendovi rientrare anche soggetti autonomi, purché aventi con l’ente un rapporto di soggezione alla direzione e vigilanza dei suoi vertici.

Al fine di evitare che l’ente sfugga alla responsabilità ad esso imposta “semplicemente” delegando a collaboratori esterni la commissione di reati, ovvero comunque tollerando attività illecite poste in essere a suo favore da tali soggetti vengono fatti rientrare all’interno di questa seconda categoria anche i collaboratori esterni.

In conclusione, l'ente sarà quindi responsabile per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio da ogni suo agente, qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata e anche nel caso in cui il soggetto che commette il reato eserciti le sue funzioni di fatto, senza alcuna investitura formale.

Il criterio d'imputazione del fatto all'ente, infatti, è costituito dalla commissione del reato, da parte di determinate categorie di soggetti, «nell'interesse» o «a vantaggio» dell'ente medesimo.

E' invece esclusa la responsabilità dell'ente qualora il soggetto agente abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2) fatta eccezione per il caso in cui l'autore del reato abbia commesso il fatto **nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo** (art. 12 comma 1 lettera a).

L'interesse e il vantaggio per l'ente, dunque, non devono essere esclusivi: per l'integrazione della responsabilità è sufficiente l'esistenza di un interesse concorrente dell'ente alla commissione del reato posto in essere da un suo agente nel prevalente interesse proprio e non è necessario il conseguimento di alcun vantaggio.

**L'art. 8 precisa, altresì, che la responsabilità dell'ente è autonoma**, nel senso che sussisterà anche:

- a) quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

#### **I.4. Ambito oggettivo**

La tipologia dei reati attualmente previsti dal Decreto (art. 24 e ss.) riguarda:

- I) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione;
- II) reati in tema di falsità;
- III) reati in materia societaria;
- IV) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- V) reati di abuso di mercato;
- VI) reati contro la persona;

VII) reati contro il patrimonio;

VIII) reati transnazionali.

- **reati contro la pubblica amministrazione** e, segnatamente, le fattispecie delittuose di cui agli articoli 316- *bis* (Malversazione a danno dello Stato), 316- *ter* (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), 319 e 319- *bis* (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- *ter* (Corruzione in atti giudiziari), 320 e 321 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 (Istigazione alla corruzione), 322- *bis* (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) nonché agli articoli 640, comma 2, n. 1 (Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico), 640- *bis* (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 640- *ter* (Frode informatica) del Codice penale.
- **i reati c.d. di falso nummario**, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in documenti informatici: 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464, 491 *bis* c.p.;
- **i reati societari**, e precisamente le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.), falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- **i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;

- **i reati di abuso di mercato**, e precisamente il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del testo unico di cui al D.Lgs. 58/98;
- **i reati contro la persona**: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p. anche con riferimento al materiale di cui all'art. 600 *quater* 1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinques* c.p.), tratta di persone (601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinques* c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.) e di recente omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norma sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 e 590 c.p.)
- **i reati contro il patrimonio**:danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater*), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinques* c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinques* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis*), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- **alcune fattispecie di reato, previste dall'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146, qualora assumano carattere "transnazionale"**<sup>1</sup>, e precisamente l'associazione

<sup>1</sup> L'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), il riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.), le attività volte a favorire l'immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'ambito dei reati-presupposto cui è correlata la responsabilità degli enti è ancora destinato ad ampliarsi e restano da recepire alcune previsioni della legge n. 300/2000 che tra i principi e criteri direttivi, aveva previsto l'individuazione di responsabilità in relazione alla commissione di reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio previsti da Leggi speciali. Tale previsione è rimasta sinora disattesa.

### **1.5. Esonero dalla responsabilità.**

Il Decreto prevede forme di esonero dalla responsabilità in ordine ai reati commessi sia da soggetti in posizione apicale (art. 6) che da persone fisiche sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 7).

**Nel caso si tratti di soggetti con funzioni apicali all'interno dell'impresa, l'art. 6 prevede l'esonero dalla responsabilità qualora l'ente stesso dimostri che:**

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;



- c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

**Per quanto concerne i dipendenti**, l'art. 7 prevede la responsabilità dell'ente qualora la commissione del reato sia stata resa possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza".

Anche nel caso di reato commesso dai dipendenti, però, è previsto un limite alla responsabilità dell'ente: "in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

#### **1.6. Il Modello.**

Il Decreto, dunque, prevede l'esonero della responsabilità dell'ente solo in caso di adozione del Modello e della sua efficace attuazione attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza.

Il Decreto definisce, altresì, le esigenze alle quali il Modello deve rispondere (art. 6):

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6, inoltre, prevede che le esigenze di cui sopra potranno essere garantite sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

### I.7. Le Sanzioni.

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

1. sanzione pecuniaria
2. sanzioni interdittive
3. confisca
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, per la cui applicazione si ricorre al sistema delle quote, si applica ad ogni illecito amministrativo dipendente da reato: l'ammontare in concreto della pena pecuniaria è deciso dal giudice seguendo i criteri di cui all'art. 11 del d.lgs. e segnatamente: «la gravità del fatto», «il grado della responsabilità dell'ente» nonché «l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti».

Per gli illeciti più gravi sono espressamente previste anche le sanzioni interdittive:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la P.A.;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice che dovrà innanzitutto seguire gli stessi criteri indicati dall'art. 11 per la determinazione della sanzione pecuniaria, tenendo, altresì, conto dell'idoneità delle sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Come detto, oltre alle sanzioni pecuniarie e a quelle interdittive sopra indicate, il legislatore ha previsto anche la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca. Con la sentenza di condanna il giudice **dispone sempre** la confisca del prezzo o del profitto del reato: quando ciò non è possibile, la confisca **può** avere ad oggetto "*somme*

*di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”* (c.d. “confisca per equivalente”).

## **II. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

Come anticipato in premessa, la redazione del presente Modello si è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti, l’ultimo dei quali intervenuto il 31 marzo 2008.

In attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3, del Decreto, infatti, le Linee Guida definiscono i criteri *per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, prevedendo le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi o meglio delle aree e dei settori aziendali nella quali sia possibile la commissione dei reati;
- la predisposizione e/o l’implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi rilevati.

I momenti più rappresentativi del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono rappresentati da :

- a) codice etico;
- b) sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- c) procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- d) poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- e) sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- f) comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo deve essere informato ai principi di:

- 1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- 2) separazione delle funzioni (nessuno può autonomamente gestire tutte le fasi di un processo);
- 3) documentazione dei controlli;
- 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- 5) individuazione di un Organismo di Vigilanza, che presenti i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
- 6) previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza, prevedendosi l'obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

### **III. MODELLO, STRUTTURA E FINALITÀ**

Alla luce della normativa suesposta, la IBI spa, cogliendo l'occasione di sviluppo offerta dall'applicazione del D.Lgs 231/01, ha deciso di munirsi del presente Modello di organizzazione e gestione.

Il Modello adottato fa parte integrante del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresentano la complessiva architettura di *Corporate Governance* e del sistema di controllo interno esistente in IBI.

La redazione del presente Modello ha richiesto una preliminare analisi delle complesse attività aziendali, al fine di rendere possibile l'individuazione dei settori -"attività

sensibili”- potenzialmente a rischio rispetto alla realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 ed, in particolare di quelli strettamente connessi alla attività sensibili -“reati a rischio”-.

L’analisi, dunque, si è svolta non solo attraverso l’esame della documentazione aziendale, ma anche attraverso incontri preliminari con la dirigenza nonché mediante interviste e questionari sottoposti alle figure apicali di ciascun settore ritenuto sensibile.

I principi qui contenuti dovranno trovare applicazione nei confronti non solo dei dipendenti e/o dirigenti della IBI Spa ma anche nei confronti di tutti coloro i quali agiranno in nome, per conto o nell’interesse della stessa.

Il Modello si compone di due sezioni:

- una “**parte generale**”: contiene principi di carattere generale;
- una “**parte speciale**”: analizza le singole ipotesi di “reato a rischio” con riferimento alle “attività sensibili”.

#### **IV. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL MODELLO**

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Unico di IBI S.p.A.

In particolare è demandato all’organo dirigente IBI Spa di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.

#### **V. L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

L’art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede l’istituzione di un apposito “*organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*” con il precipuo “*compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli*” nonché di “*curare il loro aggiornamento*”.

L'organismo di Vigilanza, pertanto, dovrà avere i caratteri di:

- autonomia e indipendenza,
- competenza e professionalità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'Odv e, in particolare, ai compiti che la legge assegna allo stesso in modo da impedirne un diretto coinvolgimento nelle attività gestionali ed operative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Odv in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo attività di *reporting* al massimo Vertice operativo aziendale.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere un bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e ne assicura l'aggiornamento costante; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

### V.1. L'OdV di IBI Spa.

L'Amministratore Unico di Ibi Spa, con provvedimento del \_\_\_\_\_, ha istituito l'Organismo di Vigilanza, nominando come membro unico la dr.ssa Alessandra D'Amico.

L' Odv IBI Spa si avvale del supporto di quelle altre funzioni aziendali che, di volta in volta, si dovessero rendere utili per la propria attività.

In attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto, i compiti<sup>2</sup> dell'OdV di IBI Spa sono:

- vigilare sull'**effettività** del modello, attraverso la costante verifica della sua applicazione in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- esaminare l'**adeguatezza** del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- verificare il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario **aggiornamento** in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate e le sopravvenute modifiche normative rendessero necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Tale ultima funzione viene realizzata nei seguenti momenti distinti ed integrati:

- presentazione di **proposte di adeguamento** del modello all'organo dirigente;
- **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Dal punto di vista operativo l'OdV di IBI Spa ha il compito di:

- avviare **indagini interne** nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
- verificare periodicamente gli **atti societari** più significativi ed i **contratti** di maggior rilievo conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per **diffondere la conoscenza** e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la Società, predisponendo la **documentazione interna** (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle **varie funzioni aziendali** per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello (es. definizione clausole standard per i

---

<sup>2</sup> La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa allo stesso Organismo, il quale disciplina autonomamente il proprio funzionamento interno, formulando ed approvando un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

contratti, organizzazione di corsi per il personale, nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.);

- **segnalare**, alle funzioni aziendali competenti, le **notizie relative ad eventuali violazioni del Modello Organizzativo**, proponendo l'applicazione di sanzioni e procedimenti disciplinari, nel rispetto delle norme vigenti;
- richiedere l'**aggiornamento periodico della mappa dei rischi**, e verificarne l'effettivo aggiornamento tramite verifiche periodiche mirate sulle attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e **conservare tutte le informazioni** rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per le attività di indagine, analisi e controllo: qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'Organismo stesso;

- può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Resta però ferma l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento da parte dell'Amministratore al quale rimonta appunto la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente di IBI spa approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

## **V.2. Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.**

Ai sensi della lettera *d*) del secondo comma dell'art. 6, sono previsti **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo al fine di agevolare l'attività di vigilanza



sull'efficacia del Modello, di impedire il verificarsi del reato e di accertarne a posteriori le cause.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo è rivolto, in particolare alle funzioni aziendali a rischio di reato e riguarda:

a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, ecc.);

b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Allo stesso Organismo dovranno essere trasmessi, a cura delle funzioni aziendali coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste dal Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti alla violazione del Modello e/o alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Nella specie le informazioni dovranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;

- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Pertanto, in ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV IBI Spa, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'organismo di vigilanza riceve, altresì, copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo non incombe l'obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi: l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'obbligo di informazione è esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati in specie all'interno dell'ente o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento contenute nel Modello, e nel Codice Etico approvato da IBI Spa.

Al fine di garantire il miglior risultato nell'attività di *reporting* viene precisato che

- l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.. Di conseguenza, il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non darà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- è in ogni caso garantita la riservatezza della provenienza delle segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede;
- l'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Tutte le comunicazioni all'OdV devono essere scritte e non anonime.

A tale fine può essere utilizzato anche l'indirizzo e-mail, creato a tale proposito, **organismo.vigilanza@ibispa.com** che viene gestito da ogni componente dell'ODV che avrà diritto ad una password riservata di accesso.

Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio (anche informatico) al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto il Modello, della struttura societaria del Gruppo, degli organigrammi e del sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore e qualsiasi modifica ad essi riferita.

All'OdV dovranno, inoltre, essere inviate le copie dei verbali del Collegio Sindacale e del CdA.

All'OdV, inoltre, potranno rivolgersi tutti i soggetti operanti all'interno della Società, per aspetti interpretativi o quesiti relativi al Modello.

### **V.3. Il reporting dell'OdV.**

Sono assegnate all'OdV di IBI Spa due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Unico mediante la presentazione di note scritte e di dettagliate evidenze in merito alle attività in corso relative al controllo e prevenzione dei rischi;
- la seconda, su base almeno semestrale, nei confronti dell'Amministratore e del Collegio Sindacale predisponendo un'apposita relazione scritta sulla sua attività e sull'attuazione del Modello.

Per il corretto svolgimento del proprio compito l'OdV deve:

- riunirsi almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente, che ne definirà l'ordine del giorno, e tutte le volte che lo riterrà necessario;
- la convocazione avverrà in forma scritta o telematica almeno tre giorni prima della riunione.

L'OdV di IBI Spa potrà, altresì, essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

L'OdV, a sua volta, ha la facoltà di richiedere all'amministratore e/o al Presidente del Collegio Sindacale, di convocare i predetti organi per motivi urgenti.

## **VI. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO**

### **VI.1. Formazione del personale.**

Tutti i dipendenti di IBI Spa sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello e dei suoi aggiornamenti.

A tal fine, IBI Spa promuove la conoscenza del Modello tra tutti i dipendenti, occupandosi, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, della formazione del personale sui contenuti del D.Lgs. 231/01 e sull'attuazione del Modello.

In tale contesto, il Modello ed il Codice Etico

- sono inseriti nella rete locale dell'azienda (intranet aziendale) e nel sito internet della Società;
- sono distribuiti a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione.

Allo stesso modo, saranno diffuse attraverso note informative, tutte le eventuali modifiche apportate al Modello o al Codice Etico e conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto.

La formazione del personale in ordine al Modello è avvenuta e avviene attraverso diverse fasi ed in particolare:

- per il personale direttivo delle singole funzioni aziendali e con funzioni di rappresentanza dell'Ente:
  - corso di formazione iniziale realizzato in sede ed esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
  - occasionali mail di aggiornamento;
  - informativa in sede di assunzione per i neo assunti.

- altro personale:
  - nota informativa interna;
  - informativa in sede di assunzione per i neo assunti;
  - occasionali mail di aggiornamento.

La partecipazione alle sessioni di formazione, per i quali è prevista la firma di presenza, è obbligatoria e la eventuale mancata partecipazione configura una violazione del Modello.

Nel caso siano apportate modifiche al Modello ed al Codice Etico, per le quali, in ragione della complessità della tematica, l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte, potranno essere disposte eventuali sessioni formative di aggiornamento.

#### **VI.2. Informativa a collaboratori esterni e partners.**

IBI Spa promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso l'invio di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione sul sito internet della Società.

IBI Spa provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali (cfr. par. VII.4, Parte generale).

#### **VII. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

L'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Come si è sottolineato più volte, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare, costituisce, altresì, un requisito essenziale per l'esimente rispetto alla responsabilità della società (cfr. par. I.5).

Sul punto è bene chiarire che l'avvio di una procedura disciplinare interna è comunque autonoma rispetto ad un eventuale procedimento penale: le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Pertanto, nel pieno rispetto della normativa di riferimento:

- ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento disciplinare;
- all'autore della violazione, debitamente accertata, verrà comminata una sanzione disciplinare;
- tale sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

### VII.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.

#### IMPIEGATI E QUADRI.

I comportamenti dei dipendenti che si pongano in violazione della disciplina prevista nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*, ai quali farà seguito l'applicazione delle sanzioni nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, i provvedimenti disciplinari e la relativa contestazione saranno attuati in applicazione delle norme previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali applicati ai lavoratori della IBI SPA (Metalmeccanico Piccole-Medie industrie, Igiene Ambiente -Ex FISE- ed Industria Edile).

In relazione a quanto sopra il presente Modello prevede e descrive le condotte e le relative sanzioni in relazione alla loro gravità.

In particolare, tenuto conto dei criteri seguiti dai CCNL applicati ai dipendenti IBI in ordine alla correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari, si prevede che:

1) incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale, scritto, multa o sospensione**, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività

nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o del Codice Etico.

2) incorre, inoltre, anche nel provvedimento di **licenziamento con preavviso**, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, esponendo di fatto la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati, facendo, così, venir meno radicalmente la fiducia dell'Azienda nei confronti del lavoratore.

3) incorre, infine, anche nel provvedimento di **licenziamento senza preavviso**, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare alla Società grave nocumento morale e/o materiale.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale, al quale l'OdV comunicherà l'esito delle istruttorie interne.

#### DIRIGENTI.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvederà ad accertare le infrazioni e ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

In particolare potrà applicarsi

- il richiamo scritto all'osservanza del Modello in caso di violazione non grave di una o più prescrizioni del Modello;

- il licenziamento con preavviso in caso di grave violazione tale da configurare un notevole inadempimento;
- il licenziamento senza preavviso nel caso in cui la violazione sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la Società, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

### **VII.2. Misure nei confronti dell'Amministratore.**

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore di IBI Spa, l'O.d.V ne informerà il Collegio Sindacale, che - a seconda delle rispettive competenze - procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti - revoca del mandato-).

### **VII.3. Misure nei confronti dei Sindaci.**

In caso di violazione del Modello e dei principi generali ivi espressi da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e l'Amministratore che prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **VII.4. Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partner.**

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, dai consulenti, dai Partner e/o da altri soggetti esterni alla società che si ponga in contrasto con le linee di condotta fissate dal presente Modello e dal Codice Etico e che sia tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Il Servizio Legale/Segreteria Generale cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti conclusi o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali standard finalizzate:

- all'osservanza da parte delle controparti delle disposizioni del D.L. 231;



- alla possibilità della IBI Spa di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.L. 231;
- all'inserimento di meccanismi sanzionatori (risoluzione del contratto) in caso di violazione del D.L. 231: l'accertata violazione delle specifiche clausole che impongono il rispetto di alcuna o di tutte le regole contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali, verrà sanzionata con l'applicazione di penali e con la previsione dell'automatica risoluzione del vincolo contrattuale, salvo il maggior danno.

A tal fine le suddette clausole dovranno anche prevedere l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

## PARTE SPECIALE

### ANALISI DEL RISCHIO E CLASSIFICAZIONE DEI REATI.

L'analisi delle diverse attività aziendali ha permesso di individuare come “reati a rischio” (cfr. supra pg. 12)

- A. i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001)
- B. i reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)
- C. il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'Igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D. Lgs. 231/2001).

# **PARTE SPECIALE “A”**

## **“I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”**

## **A. I REATI CONTRO LA P.A.**

### **A.1. Premessa.**

Prima ancora di passare ad analizzare le ipotesi di reato contro la P.A., che, all'esito dell'analisi delle diverse attività aziendali, sono stati individuati come reati a rischio, è opportuno procedere ad alcune osservazioni.

Nei reati in questione, soggetti attivi o comunque interessati dalla commissione degli stessi sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, per l'individuazione dei quali l'attuale disciplina codicistica, a seguito della riforma del 1990, pone l'accento sull'attività svolta in concreto e non sulla natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto:

#### **Art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale)**

*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*

#### **Art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)**

*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

Con la riforma introdotta dalla legge 26.4.1990 n. 86 è stata così introdotta una nozione di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta una difficile valutazione, "caso per caso", delle singole funzioni ed attività svolte e ciò sia per determinare la qualificazione del soggetto (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle

azioni realizzate dal medesimo. Ne discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse, a fini penalistici.

Pertanto, è necessario premettere che:

a) la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

b) sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

## A.2. L'analisi delle singole ipotesi di reato a rischio.

### **Art. 317 del codice penale (Concussione)**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Il reato in esame, essendo un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio) presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01.

La responsabilità amministrativa potrebbe configurarsi, infatti, limitatamente alle ipotesi in cui un dipendente od un agente della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

### **Art. 318 del codice penale (Corruzione per un atto d'ufficio)**

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*

**Art. 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

**Art. 319 bis del codice penale (Circostanze aggravanti)**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

**Art. 320 del codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)**

*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

I reati in questione sussistono, dunque, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo per il raggiungimento di un vantaggio reciproco. Nella concussione, invece, il privato è vittima della condotta del p.u. o dell'incaricato del pubblico servizio.

**Art. 321 del codice penale (Pene per il corruttore)**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli*

*articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Ai nostri fini, dunque, tale ultima disposizione assume particolare rilevanza, atteso che può sempre verificarsi che la corruzione del p.u. sia posta in essere proprio da dipendenti e/o agenti della società nell'interesse della stessa.

**Art. 319 ter del codice penale (Corruzione in atti giudiziari)**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

Secondo quanto previsto dalla norma in oggetto, dunque, potrà sussistere una responsabilità amministrativa in capo alla società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (si badi, non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione della vicenda processuale.

**Art. 322 del codice penale (Istigazione alla corruzione)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

**Art. 322 bis del codice penale** (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

A norma dell'art. 322 bis c.p., dunque, i reati in questione sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni



analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Pertanto, la società potrebbe andare incontro ad una responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 anche nel caso di:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici comunitari e/o stranieri o a similari procedure svolte in contesto competitivo a carattere internazionale;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte di organismi comunitari o di Stati esteri.

**Art. 316 bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Al riguardo, va evidenziato che, trattandosi di un reato realizzabile dopo l'erogazione del finanziamento per lo scopo previsto, la responsabilità della Società potrebbe sorgere anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**Art. 316 ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

In questo caso, diversamente dal reato di cui all'art. 316 *bis*, il momento consumativo del reato è anticipato al momento dell'indebito ottenimento dei finanziamenti pubblici erogati, non assumendo alcun rilievo la loro destinazione.

Va, infine, evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 *bis* c.p.).

### **A.3. I reati previsti dagli artt. 640, comma 2, n.1, 640 *bis*, 640 *ter* del codice penale.**

Sebbene i reati in oggetto non siano sistematicamente inseriti nel codice penale tra i reati contro la P.A., gli stessi sono stati comunque analizzati nella sezione del Modello a questi dedicata in ragione del particolare rapporto con la P.A. che ne rappresenta il presupposto.

**Art. 640, comma 2, n.1 del codice penale** (Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:*

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Il reato in oggetto si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico: il reato, realizzabile in tutti gli ambiti aziendali, si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

La responsabilità amministrativa della IBI potrebbe configurarsi qualora, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si producano alla Pubblica Amministrazione documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenerne l'aggiudicazione, per conseguire licenze, autorizzazioni etc.

**Art. 640 bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Tale fattispecie di reato può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri (ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa) al fine di ottenere finanziamenti pubblici.

La fattispecie in esame, diversamente dalla condotta di malversazione di cui all'art. 316 bis c.p., si riferisce al momento dell'erogazione e non a quello successivo dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Invero, le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

**Art. 640 ter del codice penale (Frode informatica)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma*

*dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.

Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'Amministrazione.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

#### **A.4. Aree a rischio.**

Presupposto per la realizzazione dei reati sopra esposti è l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, per cui sono state individuate come aree aziendali a rischio tutte quelle che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono relazioni con le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare:

##### 1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI;

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- partecipazione a gare di appalto;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano.

##### 2. GESTIONE DEL CONTENZIOSO:

- gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali che comportino comunque contatto con soggetti pubblici;
- attività di recupero dei crediti.

### 3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ / ORGANISMI DI VIGILANZA:

- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolare mansioni;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

### 4. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEI CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI AGEVOLATI:

- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;

Eventuali integrazioni delle suddette aree d'attività a rischio potranno essere proposte dall'Amministratore di IBI Spa anche su indicazione dell'OdV, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'OdV stesso.

La presente parte speciale si riferisce a tutti i soggetti operanti nelle aree a rischio così identificate (amministratori, dirigenti e dipendenti nonché da collaboratori esterni e partner -per i quali saranno predisposte apposite clausole contrattuali-), ai quali è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate o che si pongano comunque in contrasto

- con le leggi vigenti;
- con il Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani ed esteri;
- b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico o in misura eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia quando la regalia sia rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- f) porre in essere artifici o raggiri, presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

#### **A.5. Regole di condotta.**

L'operatività relativa alle Attività sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione è improntata al rispetto dei seguenti criteri anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria:

- *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal d. lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

- *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- *“Documentazione dei controlli”*.

Il sistema di controllo viene documentato, eventualmente attraverso la redazione di verbali.

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui sopra:

- per le aree di attività a rischio viene individuato un apposito responsabile per ciascuna operazione o pluralità di operazioni svolte nell'area a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti (ad esclusione di quelli di importo minimo gestiti attraverso la “Piccola Cassa”) o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V eventuali situazioni di irregolarità;

Con riferimento ai rapporti negoziali:

- in caso di trattative dirette con la Pubblica Amministrazione, è necessario il rispetto delle regole di correttezza, evitando qualsiasi condotta di pressione idonea ad influenzare indebitamente la scelta della controparte;
- nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione, è necessario osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la gara, astenendosi da comportamenti che possano comunque turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della gara.

Nella gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie e di vigilanza:

- i legali ed i consulenti saranno scelti esclusivamente in base alla serietà ed alla competenza del professionista;
- il legale ed il consulente, previo visione del presente Modello Organizzativo, dovranno accettarne il contenuto ed uniformarsi ad esso.
- i rapporti e le comunicazioni con i legali ed i consulenti dovranno avvenire in forma scritta (anche a mezzo di posta elettronica documentata) e la loro attività debitamente documentata;
- la corresponsione dei compensi ai consulenti ed ai legali esterni deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa.

Le attività compiute nelle aree a rischio devono essere documentate onde consentirne la successiva verifica.

A tal fine i Responsabili delle singole funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono *responsabili interni* delle stesse.

Costoro, pertanto, debbono comunicare per iscritto all'O.d.V le attività a rischio da loro compiute direttamente o attuate nell'ambito della funzione a loro facente capo.

A tal fine dovranno essere compilate apposite "Cartelle di Segnalazione" (di seguito Cartelle), da cui risulti:

- le Pubbliche Amministrazioni con cui si è intrattenuto il rapporto;
- l'indicazione del nome, cognome, qualifica ed incarico ricoperto dal referente della P.A. con il quale si sono intrattenuti rapporti, incontri e/o attività - considerate "operazioni a rischio";
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno in relazione alla conoscenza degli adempimenti e degli obblighi nello svolgimento delle operazioni a rischio e che non è incorso in reati considerati al Decreto e previsti dal Modello;

Sulle operazioni in questione l'O.d.V. potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.



# PARTE SPECIALE “B”

## “I REATI SOCIETARI”

**B. REATI SOCIETARI****B.1. Premessa.**

In questa sezione, diversamente da quanto compiuto nella parte speciale “A”, i reati ritenuti a rischio sono stati analizzati singolarmente, evidenziandone, caso per caso, i criteri da applicare nelle aree a rischio per evitare la responsabilità della Società.

Si riportano sinteticamente i reati che saranno di seguito analizzati:

- 2621 c.c.
- 2622 c.c.
- 2625 c.c.
- 2626 c.c.
- 2627 c.c.
- 2628 c.c.
- 2629 c.c.
- 2632 c.c.
- 2636 c.c.
- 2638 c.c.

**B.2. Aree sensibili.**

Prima ancora, di analizzare le singole fattispecie, è opportuno segnalare, preliminarmente, le aree di attività che sono state considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale e sulla destinazione dell'utile;
3. gestione rapporti con soci e/o con collegio sindacale;
4. le attività soggette a vigilanza da parte delle Autorità Pubbliche;
5. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee;
6. attività di controllo svolte dagli organi preposti (es. Collegio Sindacale)

### B.3.L'analisi delle singole ipotesi di reato a rischio.

#### **Art. 2621 del codice civile (*False comunicazioni sociali*)**

*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

**Art. 2622 del codice civile (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*

*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non*

*superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

### **Considerazioni.**

La falsità nelle comunicazioni sociali è regolata in due diverse disposizioni, l'art. 2621 c.c. -contravvenzione- e l'art. 2622 c.c. -delitto-: la differenza, rilevante sta nel fatto che la prima è un'ipotesi di reato di pericolo perseguibile d'ufficio, mentre la seconda è un reato di danno, perseguibile, principalmente, a querela di parte.

Occorre altresì, precisare che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 *ter*-2504 *novies* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 *bis* c.c.;
- la condotta tipica può realizzarsi non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della Società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” ha apportato numerose modifiche alla disciplina dei reati di false comunicazioni sociali.

Quanto alla disciplina delle false comunicazioni sociali, le novità introdotte con la legge 262/2005 e successive modificazioni possono essere così sintetizzate.

Con riguardo alla fattispecie di reato contravvenzionale, disciplinata dall'art. 2621, è stata aumentata fino a due anni la sanzione dell'arresto (la sanzione precedentemente prevista era l'arresto fino ad un anno e sei mesi).

Sempre in relazione all'art. 2621, sono state introdotte sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle persone fisiche autrici del reato, nonché sanzioni interdittive. In particolare, l'ultimo comma della norma prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. La norma non chiarisce tuttavia il valore delle quote.

Per quel che attiene invece all'art. 2622, l'aumento della sanzione riguarda soltanto le società con titoli quotati (società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), per le quali la reclusione va da uno a quattro anni. Per tali società, inoltre, viene abbandonato il principio della procedibilità su querela di parte, prevedendo invece la procedibilità di ufficio.

Sempre con riguardo alle società con titoli quotati, viene introdotta una circostanza aggravante, il terzo comma prevede infatti, che la pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al quarto comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Infine, anche con riferimento alla fattispecie di reato di cui al 2622, sono state introdotte sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sanzioni interdittive. In particolare, l'ultimo comma stabilisce che, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Tra le novità introdotte dalla legge 262 va richiamata in questa sede anche l'estensione della responsabilità per i reati di false comunicazioni sociali al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Questa figura è stata disciplinata dall'art. 154-*bis* TUF, che prevede un obbligo, per le società con titoli quotati nei mercati regolamentati, di designare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. A tale soggetto sono attribuite responsabilità sia civili, che penali. Con particolare riguardo a queste ultime, i nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ. includono, infatti, tra i soggetti che possono commettere le due fattispecie di reato considerate anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili.

#### **Aree a rischio e regole di condotta.**

È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè l'Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, l'organo direttivo non ha la possibilità né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dal soggetto "qualificato" (amministratore) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte del soggetto "qualificato" non solo tale soggetto non potrà essere ritenuto responsabile, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti trattandosi di reati "propri" è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro l'esperienza insegna che le falsità commesse dai "subalterni" vengono realizzate nell'interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse dell'ente. Ciò esclude, come è

noto, ogni responsabilità ai sensi della legge di cui ci occupiamo. Nel caso, invece più frequente, di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell'amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate nell'interesse della società) la responsabilità dell'ente non potrà escludersi.

Alla luce di tutto quanto esposto, all'Amministratore, ai Sindaci ed ai i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta integra, corretta e trasparente nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IBI Spa.

Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.

- Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza.
- Analoga correttezza è richiesta all'amministratore, ai sindaci e agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.



Per la prevenzione dei reati di cui all'art. 2621 e 2622 c.c., la redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, la relazione semestrale debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio”*;
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423 bis c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dall'art. 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico e 2427 per la nota integrativa;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- la tempestiva trasmissione all'Amministratore ed a tutti i membri del Collegio Sindacale della bozza di bilancio, il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- un incontro dell'OdV con il Responsabile Amministrativo avente ad oggetto il bilancio, per l'eventuale approfondimento ed analisi documentali di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza di bilancio predisposta. Stesura del relativo verbale firmato da entrambi;
- i responsabili delle funzioni che forniscono dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali sottoscrivono una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- una riunione annuale dell'OdV con il Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con stesura di verbale firmato da entrambi;
- per le attività descritte negli ultimi punti, trattandosi di funzioni che necessitano di approfondite conoscenze tecniche, l'OdV potrà avvalersi di un consulente esterno.

## Compiti dell'OdV.

Con riguardo al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, oltre a quanto indicato nel paragrafo precedente, i compiti dell' OdV si riferiscono a:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole al fine di prevenire i reati di false comunicazioni sociali;
- valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo tutti gli accertamenti opportuni.

L'O.d.V segnala i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Collegio Sindacale.

## Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

## Considerazioni.

La norma in questione prevede, al primo comma, un semplice illecito amministrativo, mentre al secondo comma, e solo per il caso in cui la condotta illecita abbia determinato un danno ai soci, la fattispecie del reato proprio di "impedito controllo".

Quanto stiamo per dire riguarda, dunque, l'ipotesi prevista dal secondo comma che, sola, può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, sempre se, come chiarito più volte, il fatto sia stato realizzato nell'interesse della società e non, ad esempio, di amministratori o di una parte della compagine societaria.

Con tali precisazioni va rilevato che rispetto alla precedente disciplina anche in questo caso viene sanzionata la condotta illecita degli amministratori, riconoscendo una particolare tutela alle attività di controllo, oltre che da parte dei soci o dei sindaci,

anche da parte delle società di revisione. L'elemento oggettivo è quindi costituito da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, con il quale l'amministratore o gli amministratori impediscano o semplicemente ostacolino il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci o della società di revisione. Precisa la Cassazione che rileva *“ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione”*.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico.

Il co. 3, introdotto dall'art. 39 della L. n. 262/2005, prevede che la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998.

### **Regole di condotta.**

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dall'Amministratore Unico di IBI Spa nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a quest'ultimo, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo o revisione spettanti ai soci o agli altri organi sociali.

Si tratta, più precisamente, delle attività di controllo

- dei soci, previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Ciò posto, all'Amministratore ed ai soggetti che con questi collaborano è fatto obbligo di -osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di IBI Spa, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge.

In tale prospettiva, è vietato:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione.

## Compiti dell'OdV.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo tutti gli accertamenti opportuni;
- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria per le attività di controllo nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore, del *management* e dei dipendenti.

## Art. 2626 del codice civile (indebita restituzione dei conferimenti)

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano all'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

## Considerazioni.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

## Regole di condotta.

E' fatto obbligo all'Amministratore, ai Sindaci, ai Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;

## Compiti dell'OdV.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo tutti gli accertamenti opportuni;
- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore, del *management* e dei dipendenti.

## Art. 2627 del codice civile (illegale ripartizione degli utili o delle riserve)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio) che dovranno agire, anche in tal caso, con dolo. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

## Regole di condotte.

E' fatto obbligo all'Amministratore, ai Sindaci, ai Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

## Compiti dell'OdV.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo tutti gli accertamenti opportuni;
- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore, del *management* e dei dipendenti.

### **Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

I precedenti di riferimento sono:

#### **Art. 2630, co 1, n. 2, cod. civ.**

*“Gli amministratori che violano le disposizioni degli artt. 2357, primo comma, (acquisto delle proprie azioni)...2359-bis, co. 1 (acquisto di azioni o quote da parte della società controllate)”*

#### **Art. 2630 bis cod. civ.**

*“I promotori, i soci fondatori, gli amministratori che violano le disposizioni dell'art. 2357-quater, primo comma, (divieto di sottoscrizione delle proprie azioni) e 2359-quinquies, primo comma (sottoscrizione di azioni o quote della società controllante)”*

## Considerazioni

Il Legislatore, in questo caso, ha abbandonato il modello di reato di mero pericolo presunto, privilegiando quello di danno. Inoltre, la disposizione attuale contiene una

descrizione “esaustiva” della fattispecie del reato, abbandonando apparentemente la tecnica del rinvio a specifiche norme civilistiche contenute nelle citate precedenti disposizioni.

Il bene giuridico oggetto di tutela è costituito dalla **“integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge”**.

La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo dell’“accettazione” della realizzazione dell’evento dannoso (c.d. dolo eventuale).

Si tratta di un reato “proprio” che può essere commesso solo dagli amministratori: occorre però tener presente la possibilità che “l’amministratore” dia ad un terzo l’incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società (concorso di persone nel reato).

Ancora una volta, è opportuno ricordare che la responsabilità dell’ente sorge solo se la condotta è realizzata nell’interesse dell’ente (per una possibile convergenza di interessi si veda l’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001).

È stata introdotta una causa di estinzione del reato: l’eliminazione del danno.

### **Regole di condotte.**

E’ fatto obbligo all’Amministratore di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, all’Amministratore è vietato, fuori dai casi previsti dalla legge, di acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale.

### **Compiti dell’OdV.**

I compiti dell’OdV sono i seguenti:

- valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo tutti gli accertamenti opportuni;
- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria nonché il

rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore, del *management* e dei dipendenti;

- prevedere apposite procedure autorizzative per acquisti di azioni o quote proprie.

#### **Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il precedente di riferimento è:

Art. 2623, n.1, cod. civ.

*“Gli amministratori che eseguono una riduzione del capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503”*

#### **Considerazioni.**

Oggetto di tutela della precedente fattispecie era costituito evidentemente dall'interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito. Le norme la cui violazione integrava il reato, infatti, prevedevano e prevedono, fra l'altro, che le delibere di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione possano essere eseguite solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, e ciò al fine di consentire ai creditori della società di proporre opposizione.

Rispetto alla precedente versione va preliminarmente osservato anche in questo caso il passaggio da una ipotesi di reato di pericolo presunto a quella di danno.

In particolare, ai fini della configurabilità del reato è oggi necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte sia connesso “il danno ai creditori”.

Ancora maggiore evidenza acquista la rilevanza “privatistica” dell'attuale fattispecie penale se si considera che la stessa è accompagnata dalla previsione della procedibilità a querela del danneggiato nonché da una causa di estinzione del reato costituita dal “risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio”.



Siamo dinanzi ad una ipotesi di condotta “dolosa” ed anche in questo caso è possibile l’attribuzione di responsabilità anche a titolo di “dolo eventuale”, costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, accompagnata dalla mera accettazione della possibilità che l’evento del danno ai creditori si verifichi.

Si tratta di un reato “proprio” che può essere commesso solo dagli amministratori.

È interessante rilevare come l’attuale formula aperta usata dalla disposizione novellata (“violazione delle disposizione di legge”), rispetto alla tassativa previsione precedente, consente di ipotizzare la concretizzazione di questo reato anche ad esempio nel caso in cui l’amministratore abbia proceduto alle descritte operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 cod. civ. (Infedeltà patrimoniale). A ciò va aggiunta l’ipotizzabilità del concorso tra le predette disposizioni. È chiaro, tuttavia, che nel caso di conflitto di interessi sarà configurabile il reato ma non la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l’opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l’esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all’art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l’autorizzazione del Tribunale.

### **Regole di condotta.**

E’ fatto obbligo all’Amministratore di

- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi.

In tale prospettiva, è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori.

## Compiti dell'OdV.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo tutti gli accertamenti opportuni;
- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore, del *management* e dei dipendenti;
- prevedere procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.

## Art. 2632 del codice civile (formazione fittizia del capitale)

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

## Considerazioni.

Soggetti attivi della fattispecie in esame sono gli Amministratori e i Soci conferenti che formano/aumentano fittiziamente il capitale della Società con una serie di condotte alternative.

La condotta consiste:

- nell'attribuzione di azioni/quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- nella sottoscrizione reciproca di azioni/quote;
- nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Per punire il delitto è qui richiesta la coscienza e volontà di formare/aumentare fittiziamente il capitale Sociale attraverso una determinata serie di condotte (dolo generico).

**Regole di condotta.**

E' fatto obbligo all'Amministratore, ai soci, ai Sindaci, ai Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

In tale prospettiva, è vietato porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie in oggetto o che possano potenzialmente diventarlo.

**Compiti dell'Odv.**

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo tutti gli accertamenti opportuni;
- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore, del *management* e dei dipendenti.

**Art. 2636 del codice civile (illecita influenza sull'assemblea)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

**Considerazioni.**

Il legislatore ha, con il D.Lgs. n. 61/2002, mutato la natura del reato in esame, che, da propria, quale era nella vecchia formulazione (soggetti attivi erano solo gli amministratori), diviene comune. Il legislatore ha considerato così meritevole di sanzione anche il comportamento di coloro che non rivestono la qualifica di amministratori, quindi, ad esempio, i soci. Viene peraltro conferita maggiore determinatezza alla condotta, dal momento che ci si richiama ad atti simulati o fraudolenti. Al contempo è richiesto un concreto risultato lesivo (l'illecita determinazione della maggioranza), strumentale al conseguimento della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (espressa dal dolo specifico).

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

È opportuno ricordare, però, ancora una volta, che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente: ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'“ente”.

### **Regole di condotta.**

E' fatto obbligo all'Amministratore, ai Sindaci, ai Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio di osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di IBI Spa, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare.

In tale prospettiva, è vietato determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

### **Compiti dell'OdV.**

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo tutti gli accertamenti opportuni;
- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore, del *management* e dei dipendenti.

**PARTE SPECIALE “C”**

**“I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE  
COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE  
NORME ANTINFORTUNISTICHE  
E SULLA  
TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO”**

**C. I REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE****C.1. L'analisi delle ipotesi di reato a rischio.****Art. 589 codice penale (Omicidio colposo)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

**Art. 590 codice penale (Lesioni personali colpose)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

**Premessa.**

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sul punto, vale preliminarmente precisare che nei reati colposi, l'evento non è una conseguenza prevista e voluta della condotta del soggetto agente, bensì, viene attribuito a quest'ultimo solo in quanto, pur non avendolo voluto, si è verificato come conseguenza diretta della propria condotta imprudente, imperita, negligente (colpa generica) o per l'inosservanza delle leggi, dei regolamenti o delle discipline (colpa specifica).

Una particolare forma di colpa specifica, appunto, è quella rappresentata dal caso in cui l'evento sia una conseguenza, non voluta dall'agente, della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'intervento normativo del D.Lgs 123/2007, dunque, è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un *interesse* o *vantaggio* per l'ente.

Il criterio dell'"interesse" risulta, infatti, incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

**Considerazioni.**

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte (art. 589 c.p.) o lesioni gravi/gravissime (art. 590 c.p.) al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.

Nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche.

Come detto, l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Precisamente, il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con particolare riferimento all'art. 590 c.p., è bene precisare, altresì, che, in tal caso, ovviamente, l'evento che integra il reato non è la morte, ma la lesione personale in capo ad una persona: anzi, limitando l'attenzione all'ambito di applicazione del presente Modello, la sola tipologia di reato che "interessa" è l'infortunio che sia conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che determini una lesione qualificabile come "grave" o "gravissima".

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione è grave se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della stessa norma, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei



preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole: oltre alle D.Lgs. n. 626/1994 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Bisogna specificare però che tale norma non può intendersi come prescrittore l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/ 1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (D. Lgs. n. 626/94), appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma1, lett. b), del D.Lgs. n. 626/1994), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di

sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.Lgs. n. 626/1994), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

### **Le aree a rischio.**

Con riferimento alle attività a rischio rispetto ai reati in questione si rimanda all'individuazione dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, elaborata nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) predisposto da IBI Spa in attuazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

Va, altresì, richiamato, in questa sede, il contenuto del DVR di IBI Spa anche in ordine

- alle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- al programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- all'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- all'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- all'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

#### **Regole di condotta e relativi destinatari.**

La presente parte speciale è indirizzata ai soggetti che, per previsione normativa (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) o per atto negoziale, assumano all'interno della Società una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, con il preciso scopo di garantire e assicurare la salute e la sicurezza dei luoghi durante il lavoro, nonché a tutti i lavoratori inseriti nel contesto aziendale.

Tutti i soggetti, così individuati ed a vario titolo coinvolti nella gestione del “sistema sicurezza” adottato dalla IBI Spa ai sensi del D.Lgs. 81/2008, hanno l'obbligo

- di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza e nel rispetto delle deleghe attribuite, alle misure e procedure di prevenzione e di protezione adottate a presidio dei rischi per la salute e per la sicurezza identificati nel DVR;
- di porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la piena sicurezza dei lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, secondo quanto previsto dalla legge ed in particolare:
  - controllare l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione programmate, garantendo costante monitoraggio delle situazioni di rischio;
  - archiviare e conservare tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica inerente l'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi di gestione dei rischi in materia di sicurezza e di salute dei dipendenti nonché della relativa attività di controllo.

Al fine della corretta applicazione del presente modello, i soggetti sopra individuati, dovranno altresì operare di concerto con l'OdV e, in particolare:

- segnalare i sistemi di controllo applicati da IBI Spa per la verifica delle condizioni di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori;
- predisporre almeno una relazione annuale all'OdV, in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza, segnalando gli interventi innovativi o migliorativi opportuni nonché gli eventuali infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime) occorsi sul lavoro.

Al di là degli specifici obblighi comportamentali che gravano sul datore di lavoro e sugli altri soggetti destinatari della normativa in materia di sicurezza, è inoltre fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti della IBI Spa, nonché ai collaboratori esterni, di:

- adempiere con la massima attenzione alle proprie mansioni, nonché di attuare le misure e le procedure di prevenzione e protezione adottate dalla Società, collaborando, così, alla prevenzione dei rischi;
- eseguire i compiti loro attribuiti dalla Società in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nel rispetto delle deleghe e delle procedure esistenti, avendo cura di formare ed informare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, si trovi esposto ai rischi connessi alla sicurezza individuati nel DVR;
- attenersi scrupolosamente alla normativa ed alle procedure interne in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
- partecipare con attenzione ai corsi di formazione, quando previsti ed organizzati dalla Società;
- riferire ai soggetti preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza o, comunque, all'OdV, in relazione ad ogni situazione di potenziale pericolo che si verifichi o che sia altrimenti accertata o ritenuta.

### **Compiti dell'OdV.**

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti destinatari delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, l'O.d.V avrà il compito di:

- verificare -con il supporto delle altre funzioni competenti- il corretto adempimento dei propri doveri da parte dei soggetti che si trovino in posizione di garanzia rispetto alla tutela della sicurezza dei lavoratori;
- accertare, in caso di delega di poteri in materia di sicurezza del lavoro, l'effettività dei poteri in capo al delegato, anche con particolare riferimento al potere di spesa;
- valutare adeguatamente ogni segnalazione proveniente dai lavoratori, da qualsiasi altro soggetto della Società o ad essa estraneo.

## INDICE

Parte generale .....	pg. 1
Premessa.....	pg.1
I. La Norma .....	pg. 2
I.1. Aspetti Generali.....	pg. 2
I.2. Ambito soggettivo .....	pg. 2
I.3. Gli autori del reato presupposto .....	pg. 3
I.4. Ambito oggettivo.....	pg. 4
I.5. Esonero dalla responsabilità .....	pg. 7
I.6. Il Modello.....	pg. 8
I.7. Le Sanzioni.....	pg. 9
II. Linee Guida di Confindustria.....	pg. 10
III. Modello, struttura e finalità.....	pg. 11
IV. Modifiche ed integrazioni al Modello.....	pg. 12
V. L’Organismo di Vigilanza.....	pg. 12
V.1. L’OdV di IBI Spa.....	pg. 13
V.2. Obblighi di informazione all’Organismo di Vigilanza.....	pg. 15
V.3. Il <i>reporting</i> dell’OdV.....	pg. 18
VI. Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale e all’esterno.....	pg. 19
VI.1. Formazione del personale.....	pg. 19
VI.2. Informativa a collaboratori esterni e <i>partners</i> .....	pg. 20
VII. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.....	pg. 20
VII.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	pg. 21
VII.2. Misure nei confronti dell’Amministratore .....	pg. 23
VII.3. Misure nei confronti dei Sindaci .....	pg. 23
VII.4. Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partner .....	pg. 23
Parte speciale.....	pg. 25
Analisi del rischio e classificazione dei reati.....	pg. 25
Parte Speciale “A” “I Reati contro la Pubblica Amministrazione”.....	pg. 26
A. I Reati contro la P.A.....	pg. 27
A.1. Premessa.....	pg. 27

A.2. L'analisi delle singole ipotesi di reato a rischio.....	pg. 28
A.3. I reati previsti dagli artt. 640, comma 2, n.1, 640 bis, 640 ter del codice penale.....	pg. 33
A.4. Aree a rischio.....	pg. 35
A.5. Regole di condotta.....	pg. 37
Parte Speciale “B” “I Reati Societari”.....	pg. 40
B. Reati societari.....	pg. 41
B.1. Premessa.....	pg. 41
B.2. Aree sensibili.....	pg. 41
B.3. L'analisi delle singole ipotesi di reato a rischio.....	pg. 42
Art. 2621 del codice civile ( <i>False comunicazioni sociali</i> ).....	pg. 42
Art. 2622 del codice civile ( <i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</i> ).....	pg. 43
Considerazioni.....	pg. 44
Aree a rischio e regole di condotta.....	pg. 46
Compiti dell'OdV.....	pg. 49
Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo).....	pg. 49
Considerazioni.....	pg. 49
Regole di condotta.....	pg. 50
Compiti dell'OdV.....	pg. 51
Art. 2626 del codice civile (indebita restituzione dei conferimenti) .....	pg. 51
Considerazioni.....	pg. 51
Regole di condotta.....	pg. 51
Compiti dell'OdV.....	pg. 52
Art. 2627 del codice civile (illegale ripartizione degli utili o delle riserve) .....	pg. 52
Regole di condotte.....	pg. 52
Compiti dell'OdV.....	pg. 53
Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).....	pg. 53
Considerazioni.....	pg. 53
Regole di condotte.....	pg. 54
Compiti dell'OdV.....	pg. 54
Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori) .....	pg. 55

Considerazioni.....	pg. 55
Regole di condotta.....	pg. 56
Compiti dell'OdV.....	pg. 57
Art. 2632 del codice civile (formazione fittizia del capitale).....	pg. 57
Considerazioni.....	pg. 57
Regole di condotta.....	pg. 58
Compiti dell'OdV.....	pg. 58
Art. 2636 del codice civile (illecita influenza sull'assemblea).....	pg. 58
Considerazioni.....	pg. 58
Regole di condotta.....	pg. 59
Compiti dell'OdV.....	pg. 59
Parte Speciale "C" "I reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".....	pg. 60
C. I reati di omicidio e lesioni colpose .....	pg. 61
C.1. L'analisi delle ipotesi di reato a rischio.....	pg. 61
Premessa.....	pg. 62
Considerazioni.....	pg. 62
Le aree a rischio.....	pg. 65
Regole di condotta e relativi destinatari.....	pg. 66
Compiti dell'OdV.....	pg. 67
Indice.....	pg. 69